Tribunale di Bologna

SECONDA SEZIONE

R.G. n. (/ 2017

Il giudice onorario, dott.ssa Natascia Gardini, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008

tra

., nato in Gambia il 14.06.1990, elettivamente domiciliato in Ravenna, via Zara 42 nello studio dell'avv. Lina Taddei del foro di Ravenna che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione Forlì - Cesena

convenuto

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

terzo interveniente

Conclusioni della ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria; in via di ulteriormente subordinata, diritto alla protezione umanitaria.

******

Con ricorso depositato in data 24.04.2017, l'odierno ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

dello Status di Rifugiato di Bologna, sezione Forlì-Cesena RA 0002542, emesso in data 10.03.2017 e notificatogli in data 03.04.2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione territoriale ha trasmesso copia del verbale dell'audizione svoltasi davanti a sé, verbale di diniego e brevi note difensive.

All'udienza del 21.11.2017, dopo aver sentito il ricorrente e il suo difensore, il giudice onorario si è riservato la decisione.

******

Premesso che:

Il ricorrente, sentito dalla Commissione in data 10.03.2017, aveva dichiarato di essere cittadino gambiano, nato a Birkama, di religione musulmana e di etnia mandinga.

Aveva posto a fondamento della domanda di protezione internazionale l'aver avuto dei problemi con la polizia mentre insegnava a scuola; in particolare riferiva che, orfano di entrambi i genitori, con il padre deceduto nel 2014, mentre svolgeva lezione nella sua classe, erano venuti in data 13.01.2016 due organizzazioni (APRC e IEC) per spiegare agli studenti come votare; in tale occasione faceva presente ai propri alunni che non condivideva la politica del Presidente, allora al governo, e del partito APRC. Il giorno seguente, convocato dal Preside dell'Istituto, avrebbe incontrato due agenti della famigerata polizia NIA, che lo accusavano di aver detto ai propri alunni di non votare il Presidente alle prossime consultazioni elettorali; invitandolo per questo a recarsi al più vicino posto di polizia, ove effettivamente il richiedente sarebbe andato e rilasciato, dopo essere stato trattenuto un paio di giorni. Su consiglio dei fratelli, uno residente in Inghilterra, l'altro nella Repubblica del Congo e la sorella in Francia, avrebbe quindi deciso di lasciare il paese.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

la Commissione ha motivato il proprio diniego ritenendo le dichiarazioni del richiedente non verosimili per diverse ragioni; ha ritenuto quindi che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentissero la loro riconducibilità né all'art. 1 lett. A., 2) della Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato, né fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, vi sarebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ex art. 14 D.lgs. 251/2007 né, infine, gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 5 comma 5 D.lgs 286/98; si intende qui integralmente richiamato il provvedimento di diniego.

Con il ricorso il richiedente ha allegato che le ragioni della fuga erano da porsi nel timore di venire arrestato dalla polizia; ha quindi proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nonché, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito da questo Giudice all'udienza del 21.11.2017, il ricorrente ha sostanzialmente confermato con precisione e dovizia di particolari quanto riferito innanzi la Commissione territoriale competente; in particolare di aver lasciato il proprio paese il 2.02.2016 a causa delle accuse formulate dalla polizia; in particolare riferiva che stava insegnando nella scuola media di Bansang, ove lavorava con contratto come docente dal 2013, quando il 13.01.2016 venivano dei membri delle organizzazioni APRC e IEC (ovvero il partito del Presidente e la Commissione Indipendente) a sensibilizzare i ragazzi maggiorenni per andare a votare in vista delle elezioni che si sarebbero svolte a dicembre; il giorno seguente, su espressa domanda di uno studente, aveva riferito ai propri alunni che non appoggiava la politica del Presidente Yaya Jammeh. Il 26 gennaio venivano a scuola due membri della NIA che, alla presenza del Preside, lo accusavano di fare propaganda contro il partito del Presidente e, nonostante il richiedente negasse, veniva convocato davanti alla polizia per il 29 gennaio; in tale data veniva trattenuto per due giorni e

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

poi rilasciato, probabilmente per evitare manifestazioni degli studenti, come già accaduto, ma dicendogli di tenersi a disposizione.

Grazie all'aiuto economico del fratello, che vive da diversi anni in Inghilterra, andava in Senegal e poi sino alla Libia, dove veniva anche ferito dagli Asma Boys, in seguito raggiungeva l'Italia in data 19.07.2016.

Ora il richiedente vive a Faenza in una struttura di accoglienza, frequenta l'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "Oriani" della durata di tre anni e vorrebbe iscriversi all'Università, con indirizzo ingegneria o architettura e studia la lingua (come da certificazione allegata).

Ritenuto che:

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Lo status di rifugiato è delineato dall'art. 2 D.Lgs 251/07, lett. e), nonché dagli artt. 7 e 8 (che individuano atti e motivi di persecuzione); lo si può definire come una situazione di pericolo concreto per la persona collegato a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica che comportino la persecuzione delineata dagli artt. 7 e 8.

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'art. 2 lett. g) e dall'art. 14 che riporta la definizione di *"danno grave"*, desumibile anche dalla circostanza che nella zona di provenienza ci sia una situazione di pericolo e di violenza quale delineata alla lett. c); in particolare, se dalle COI (che il giudice ha il dovere di verificare autonomamente) emerge sul territorio di provenienza del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata generalizzata, tale protezione è potenzialmente attribuibile a chiunque provenga dal territorio medesimo (cd. protezione sussidiaria generalizzata); qualora questa condizione non emerga, sussiste comunque per il

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

giudice la necessità di verificare la sussistenza di profili individuali che espongano la ricorrente ad un concreto rischio di danno alla vita o alla persona, qualora ritornasse nel paese d'origine.

Per quanto attiene invece alla protezione umanitaria, trattasi di una cosiddetta "*clausola aperta*" che trova il suo aggancio normativo nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 386/98 Testo Unico sull'Immigrazione (norma non modificata dal D.L. 13/2017), che prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno (valido quindi solo in Italia) per motivi umanitari.

Per quanto riguarda la valutazione della credibilità della richiedente, i criteri sono quelli fissati nell'art. art. 3 comma 3 del D.Lgs 251/07, che si intersecano con quelli relativi alla presunzione di veridicità, di cui al comma 5 del medesimo art. 3; su questo argomento esplicativa è Cass. 8282/13: "*La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una*

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.".

Nel caso in esame le dichiarazioni del ricorrente risultano a parere del giudicante credibili e circostanziate e, pertanto, pienamente conformi alla lett. a) e b) del co. 5 dell'art. 3 D.lgs 251/2007; non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al paese d'origine all'epoca in cui il richiedente uscì dal paese anche se ora non più del tutto attuali.

Infatti, Amnesty International individua, dopo pochi mesi dall'entrata in carica del neo presidente Adama Barrow, le priorità d'azione per il nuovo governo al fine di stabilire un cambio radicale con il brutale passato del Paese. Le azioni più importanti dovranno riguardare: il contrasto al sistema di leggi draconiano attualmente presente in Gambia e inclusivo di disposizioni lesive del diritto di espressione ed assemblea; una riforma dei servizi di sicurezza, con particolare riguardo allo smantellamento dei gruppi paramilitari che si sono resi colpevoli in passato di diverse violazioni dei diritti umani; l'avvio di investigazioni sulle accuse di torture e detenzioni illegali che si sono ripetute durante il periodo di Jammeh; un rafforzamento del sistema di giustizia al fine di garantire i principi internazionali del giusto processo (tratto da *"sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/newsletter-coi-1-15 aprile 2017"*)

Col nuovo Governo risultano pertanto quantomeno diminuiti gli arresti e violazioni dei diritti umani avvenuti sino al 2014-15; quando le autorità continuavano a reprimere il dissenso e a non conformarsi alle raccomandazioni delle Nazioni Unite (rapporto Amnesty International 2015-2016); con conseguente maggiore stabilità socio-politica del paese.

A fronte di questa situazione normativa, anche a voler ritenere credibile il racconto fatto dal ricorrente, non possono ritenersi offerti elementi fattuali tali da poter

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria generalizzata; infatti non sussistono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, non emergendo atti di persecuzione con le caratteristiche di cui all'articolo 7 D.Lgs. 251/07 e riconducibili ai motivi di cui al successivo articolo 8; in particolare il timore di subire l'incarcerazione in caso di rientro nel proprio paese può considerarsi allo stato attuale piuttosto improbabile.

Non sussiste neppure il danno grave cui all'articolo 14 lettera c), al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria generalizzata, non potendosi riconoscere nella situazione esistente nella zona da cui proviene il richiedente, una situazione di conflitto armato, interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata all'attualità (cfr. in tal senso Cass. 13.172/13). Ne consegue il rigetto del ricorso circa la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Rimane da esaminare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria; in particolare si tratta di verificare se, una volta esclusa sia l'applicazione della protezione sussidiaria generalizzata che un'apprezzabile esposizione individuale del ricorrente, ricorrano i seri motivi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità conseguenti a elementi strettamente personali (per esempio donne abusate anche durante il viaggio dal paese di origine all'Italia; minori; soggetti con serie patologie sempre che derivanti da gravi violazioni dei diritti umani nel paese di provenienza – cfr. Cass. 26641/16 –; soggetti ormai stabilmente integrati in Italia dal punto di vista lavorativo e sociale/familiare);

a conferma, secondo la giurisprudenza, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13).

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Sostanzialmente rilevano le condizioni psicofisiche dell'interessato che siano tali da non consentirne l'allontanamento dall'Italia, oppure le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, ad esempio con riferimento a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori e, in genere, le persone che abbiano subito torture o stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; oppure, quale ipotesi di chiusura, rileva l'impossibilità per l'interessato di tornare nel Paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro, ma non siano tali da comportare la protezione internazionale.

Sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria anche nel positivo inserimento del richiedente nel tessuto economico e sociale; a conferma, secondo la sentenza Corte App. Bologna, sez. II, 30 giugno 2016, n. 1128 nel proc. RG n. 769/2015, "*va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte con riferimento all'istituto della protezione umanitaria, di cui ci si deve occupare nel caso specifico. La corte ha più volte affermato che tale istituto è di per sé caratterizzato da requisiti più elastici e non necessariamente coincidenti con quelli positivizzati per le misure maggiori; in altri termini, la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria* ex *art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, risiede nella valutazione di una situazione di vulnerabilità concreta da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Tali situazioni di vulnerabilità sono state individuate, nei precedenti di questa corte, nelle esigenze di salute, con cure in atto, non tutelabili nel paese di provenienza, ovvero in esigenze di carattere familiare, collegate alla presenza di figli minori, o altresì nel concreto, effettivo inserimento in programmi di qualificazione professionale e di inserimento sociale, pur in assenza di un permesso di soggiorno*".

Nel caso in esame è provata la volontà del richiedente a rimanere in Italia inserendosi in maniera costruttiva; ha infatti depositato certificazione attestante la frequenza ad un Istituto scolastico del territorio e l'intenzione seria a proseguire il

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

corso di studi anche ai livelli più alti; inoltre le difficoltà politiche tuttora esistenti nel Paese d'origine, anche se in via di soluzione, e l'esigenza di monitorare gli effettivi sviluppi della situazione politica, pongono il richiedente in una particolare situazione di vulnerabilità tale da pienamente e complessivamente giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Stante la natura della controversia compensa integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di . , nato in Gambia il 14.06.1990, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma sesto D.Lgs. 286/1998.

Bologna, 20.03.2018

Il giudice onorario
Natascia Gardini

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960